



Prot. n. 51278 del 25 MAG. 2020

Ordinanza Vigilanza Edilizia prat. n. 63/2020

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 107, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 267/2000 che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”;

Visti/e:

- Nota Arpacal del 13/01/2020;
- Nota prot. n. 172 del 03/02/2020 dell'A.S.P. 5 – U.O di Igiene e sanità pubblica di Reggio Calabria, acquisita al prot. n. 32302 del 14/02/2020;
- Nota prot. n. 39990 del 24/02/2020 – Fasc.1745/ETERNIT del Settore Ambiente – Servizio Igiene Ambientale;
- Nota prot. n. 50035 del 04/03/2020 – Fasc. n. 76/20 Tit. VI.09 del Comando Polizia Municipale “Macheda Marino” – Servizio Territoriale – Polizia Ambientale;
- Verbale fotografico (prot. n. 35228 – Fasc. n. 76/20 del sopralluogo effettuato dal CPM in data 03/03/2020);
- Nota prot. n. 55818 del 12/03/2020 – Fasc.1745/ETERNIT del Settore Ambiente – Servizio Igiene Ambientale;

Premesso che:

- l'Arpacal – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – Centro Regionale Geologia e Amianto inviava al Comune di Reggio Calabria, alla Capitaneria di Porto di RC, all'Asp di RC e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RC una nota di riscontro alla segnalazione, acquisita al loro prot. n. 211 del 07/01/2020, che denunciava la presenza di diverse lastre di materiale presumibilmente contenente amianto (rifiuti), all'interno del giardino del sig. Rindone in Via Porto Candeloro n. 7 (Rc), provenienti, a seguito di forti raffiche di vento, da costruzioni fatiscenti che insistono sull'area demaniale. Codesto Centro comunicava che, nell'immediato, spetta al proprietario del sito di provvedere alla messa in sicurezza d'emergenza, per come disposto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e in assenza del proprietario, la stessa compete al Sindaco quale massima autorità sanitaria locale nell'azione amministrativa;
- l'Asp – Azienda Sanitaria Provinciale U.O. Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 172 del 03/02/2020 riscontra la nota Arpacal, inviandola agli Organismi cui non era stata indirizzata, ossia al Settore Ambiente del Comune, al Responsabile Spisal dell'Asp e al Responsabile Arpacal;
- il Settore Ambiente – Servizio Igiene Ambientale, con nota prot. n. 39990 del 24/02/2020 – Fasc.1745/ETERNIT richiede di voler accertare e fornire generalità e recapito degli eventuali proprietari del sito;
- il Comando Polizia Municipale “Macheda Marino” – Servizio Territoriale – Polizia Ambientale, con nota prot. n. 50035 del 04/03/2020 comunica che, in data 03/03/2020, ha effettuato intervento per verificare la presenza di materiale in cemento amianto;

Accertato che, in zona demaniale marittima – spiaggia – vi insistono, in particolare, n. 2 corpi di fabbrica vetusti, fatiscenti, interessati da fenomeni di semicrollo, in m.o. e materiale ligneo e cementizio aventi dimensioni presunte di circa mq 25/30 con copertura in lastre di cemento amianto friabili, non compatte;

Verificato che il corpo di fabbrica posto sul lato nord, esattamente in direzione di vico 7 di Via Porto Candeloro, è interessato da fenomeni di crollo della copertura con potenziale pericolo di rovina della stessa su proprietà privata confinante, appartenente al sig. Rindone Sergio Riccardo Vittorio;

Dato atto che tali manufatti sono riferibili a committenza/proprietà ignota e risultano disabitati;

Preso atto che nessun danno è stato arrecato alle cose o alle persone;



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
URBANISTICA –
Servizio Pubblica e Privata Incolumità

Considerato che si impone la demolizione agli autori dell'abuso, dandone notizia mediante massima pubblicità possibile a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Reggio Calabria ed apponendo la presente ordinanza sui manufatti abusivi;

Vista l'impossibilità di procedere contro ignoti alla comunicazione prevista ai sensi della L. n. 241/1990, art. 7 Avvio del Procedimento per la remissione in pristino dello stato dei luoghi relativamente ai manufatti in parola e art. 10 Bis Comunicazione di esistenza dei motivi ostativi al rilascio di qualsiasi sanatoria, risultando i manufatti completamente avulsi dal contesto ambientale e paesaggistico di riferimento;

Visti/e:

- il D.Lgs. n. 42/2004 e in particolare gli artt. 142, 146, 167 e 181;
- la L. n. 257/1992 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della L. n. 257/1992 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Considerata la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture in lastre di cemento amianto mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;

ORDINA

Agli Ignoti autori dei manufatti abusivi suindicati

DI PROVVEDERE

a propria cura e spese, entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza, alla **demolizione** delle opere abusive suesposte ed al **ripristino originario dello stato dei luoghi** e, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e, precisamente:

- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione della copertura;
- le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare la copertura in lastre di cemento amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

Si avverte che i medesimi responsabili dell'abuso, ove ne ricorrano le condizioni, potranno avanzare entro lo stesso termine, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, istanza diretta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del T.U.E., ovvero, ove trattasi di opere minori rientranti nel Titolo II capo III, art. 22 e 23 del T.U. Edilizia, potranno presentare la Segnalazione tardiva di attività edilizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che sia stata eseguita la demolizione dell'opera abusivamente realizzata, sarà dato corso alla procedura per la demolizione d'ufficio con addebito delle relative spese, qualora l'amministrazione Comunale di Reggio Calabria non vi provveda nel frattempo.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria;

Tramessa via pec:

- 1) al Comando Polizia Municipale "Macheda Marino" – Servizio Territoriale – Polizia Ambientale;
- 2) all'A.S.P. 5 – U.O di Igiene e sanità pubblica di Reggio Calabria;
- 3) al Responsabile S.P.I.S.A.L. - Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro - Sede Reggio Calabria;
- 4) al Responsabile Arpacal – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - pec: reggiocalabria@pec.arpacalabria.it

al fine del controllo sull'esecuzione della presente ordinanza;



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
URBANISTICA -
Servizio Pubblica e Privata Incolumità

- 5) alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
- 6) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per gli adempimenti consequenziali di loro competenza;

A V V E R T E

- a) che gli interessati potranno accedere alla documentazione relativa al presente procedimento presso la segreteria di questo Settore Urbanistica, in orario di Ufficio e previo appuntamento;
- b) che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, in relazione al disposto dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza del medesimo, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
- c) che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale, nonché alle procedure sopra esposte.

I.A. Avv. A. Cortese

**La Responsabile dell'Ufficio
Vigilanza Edilizia e Inc. P. e P.
Esecuzioni Ordinanze
Avv. Adelina Cortese**

**Il Responsabile S.U.E.
P.O. Edilizia Privata
Arch. Santo Coppola**

**Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato copia della presente
al Signor consegnandone copia in mano
del Signor.....
Reggio Calabria **IL MESSO COMUNALE****